



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
46	12/02/2026	216	02	02

Oggetto:

Provvedimento di Ordinanza ingiunzione a seguito di ispezione ARPAC presso Stabilimento AIA Soc. ECOSISTEM Srl - Zona Ind.le Nusco Lotto F1 - Rif.to Relazione finale ARPAC AV n. 060134 del 30.09.2024.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE la Legge 24 novembre 1981, n. 689, ss.mm.ii., "Modifiche al sistema penale", disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- CHE il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. detta le "Norme in materia Ambientale" e nella parte Seconda - Titolo III *bis* disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;
- CHE il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D. Lgs.152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;
- CHE con D.G.R. 10/09/2012, n. 478, modificata dalla D.G.R. 04/10/2012, n. 528 e, più di recente, dalla D.G.R. 29/01/2018, n. 48, le competenze in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle "Norme in Materia Ambientale" sono state attribuite alle UU.OO.DD. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, nei rispettivi ambiti provinciali;
- CHE a seguito di approvazione della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante "*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*", lo scrivente Ufficio ha cambiato denominazione in U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno;
- CHE la Società ECOSISTEM S.r.l con sede legale ubicata nel Comune di Nusco (AV) C.da Fiorentine, snc e installazione nel Comune di Nusco – Area Industriale Zona F1, Legale rappresentante *****OMISSIS*****, risulta titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 58 del 30/08/2016 come aggiornato con D.D. n. 107/2016, poi dal D.D. 26/2019, dal D.D. 15 del 30/01/2020 ed in ultimo dal D.D. n. 123 del 16/09/2022 di Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, per l'attività IPPC codice 5.3b dell'All. VIII Parte II del D.Lgs. 152/06 e specificatamente "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno tramite il pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento, con una capacità massima di 300 Mg/giorno";

CONSIDERATO CHE:

- con nota/PEC ARPAC del 30/09/2024 (rif.to Prot. Agenziale 060134/2024), in occasione di verifica alla attività industriale in parola, inerente alla visita effettuata dal Gruppo ispettivo agenziale presso in suddetto insediamento IPPC, è emerso "*il mancato rispetto delle prescrizioni AIA, con ipotesi di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo comma 2 in quanto:*
 - *non risulta presente la cappa "C5" in corrispondenza della tramoggia di carico al trituratore primario e il relativo collegamento al punto E1 nonché il collegamento con idonea condotta di aspirazione tra la cappa "C3" e "C4". La collocazione del punto di prelievo non rispetta le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento; inoltre, deve essere facilmente accessibile rispettando i requisiti di cui al D. Lgs. 81/08.*"
- in conseguenza della suddetta nota ARPAC, la scrivente A.C. con propria comunicazione in data 08/10/2024 avente PG/2024/0470882, **ha diffidato** il Gestore ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dai D.D. AIA in possesso e produrre idonea documentazione a chiarimento di quanto segnalato dall'organo accertatore;

ATTESO CHE:

- il D.Lgs 152/2006 all'art. 29 - *quattordicesimo*, comma 2, dispone che "*salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità competente,*";
- la condotta contestata ai sensi dell'art. 14 della L 689/1981, da parte di ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino al legale rappresentante della società ECOSISTEM Srl titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n 58 del 30.08.2016 e successivi, è

riconducibile per quanto desumibile dalla documentazione in atti, alla violazione dell'gli artt. 29 *quattordices* comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- che la D.G.R. n. 48 del 29/01/2018 nel definire l'assetto organizzativo della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha demandato, per il territorio della provincia di Avellino, alla scrivente UOD 50.17.05, espressa competenza in materia di Autorizzazioni AIA e sanzioni di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che a seguito di approvazione della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante "*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*", lo scrivente Ufficio ha cambiato denominazione in U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno;
- che, ai sensi dell'art. 29 *quattordices*, comma 12, "*Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti*";
- che per la tipologia di violazione di che trattasi può applicarsi l'importo minimo editale, per l'infrazione di cui all'art. 29 *quattordices* comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE:

- il Gestore ha fatto pervenire in riscontro al verbale ARPAC, apposita Relazione in data 07/11/2024 assunta al PG/2024/0526881 corredata da documentazione e rilievi fotografici, da cui si evinceva "*il ripristino delle condizioni*" previste dal titolo AIA;
- rispetto alle altre criticità evidenziate circa la gestione dei rifiuti anche in aree esterne dal perimetro dello stabilimento AIA, come rilevate da altro organo accertatore (Regione Carabinieri Forestale Campania – Nucleo di Bagnoli Irpino) e contestate da ARPAC al Gestore con "*Segnalazione violazione penale all'A.G.*" (rif.to PG/2024/456079) per la diversa fattispecie di cui all'art. 29 quattordices comma 3 lett.b, è stata prodotta dalla predetta Società, ad ogni buon fine, prova del pagamento della relativa sanzione in misura ridotta pari ad euro 6.500,00;

RITENUTO CHE:

- alla luce dell'istruttoria condotta sulla documentazione di che trattasi, pertanto, le violazioni contestate dall'ARPAC **afferiscono essenzialmente ad inadempimenti gestionali**;
- rispetto a quanto riportato nella relazione finale visita ispettiva ARPAC - Dipartimento Provinciale Avellino (rif.to PG/2024/060134 del 30/09/2024) dove si ipotizza una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per la "*mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei decreti AIA, la non puntuale applicazione del PMeC, come puntualmente riportato nel paragrafo 4.2 della Relazione Finale*", le controdeduzioni fornite dal Gestore non consentono di superare e/o sanare le difformità segnalate, si stabilisce che l'importo dovuto a titolo della sanzione amministrativa corrispondente, per la tempestiva rimozione della condotta anti giuridica, deve essere determinato al minimo editale pari ad **€ 1.500.00 (millecinquecento/00)**;

VISTI:

- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 689/81 e s.m.i.;
- il D.P.R. 602/1973;
- lla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012;
- il D.D. n. 925 del 6.12.2016;
- la D.G.R. n. 48 del 29.01.2018;
- il D.D. n. 95 del 9.11.2018;
- la D.G.R. n. 179 del 10.4.2024;
- la L.R. 15 maggio 2024, n. 6;

Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento Funzionario Ambientale Posizione di E.Q. Antonio Mari, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, che attesta che in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della normativa vigente situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali;

DECRETA

di Ordinare ed Ingiungere, per i motivi sopra esposti,

- al sig. ***OMISSIS**, c. f. R555BT64H21F839F, trasgressore (legale rappresentante dell'impresa "ECOSISTEM" s.r.l.), nato a Napoli il 21/06/1964, residente in Lioni (av), c.a.p. 83051, via Ronca, n. 30;
- all'impresa "ECOSISTEM" s.r.l., Part. I.V.A. 02268680648, **coobbligata**, sede di Nusco (AV), C.A.P. 83051, Lotto F1 – Zona ASI, s. n. c.;

con sede legale e sede produttiva nel Comune di Nusco (AV) Area Industriale F1 C.da Fiorentine - il **pagamento della sanzione amministrativa di € 1.500,00 (millecinquecento)**, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, per non aver osservato le "**prescrizioni autorizzatorie**" di cui al Decreto Dirigenziale n. 58 del 30/08/2016 e successivi, violando gli artt. 29 *quattordices*, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente all'impianto industriale IPPC codice IPPC 5.3.b);

DISPONE

- CHE il pagamento avvenga entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto **mediante il sistema Pago PA attraverso il link:**
https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre forme di pagamento utilizzando il codice tariffa 0502*;
- CHE l'interessato dovrà fornire copia dell'avvenuto versamento entro 15 (quindici) giorni dal pagamento alla U.O.S. 216 02 02 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino - centro Direzionale – Collina Liguorini - Avellino, che ha emesso il presente provvedimento, attraverso la presentazione, preferibilmente a mezzo posta elettronica, di documenti idonei a certificarne l'avvenuto accredito in favore di quest'amministrazione percettrice, utilizzando il seguente recapito: autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it;
- CHE sia ammissibile altresì, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 26 L. n. 689/81, ss.mm.ii. e secondo le Linee-Guida introdotte dall'amministrazione regionale con il D.D. n. 325/2017 (vedi B.U.R.C. n. 75 del 16/10/2017), la dilazione del pagamento, a motivata domanda e all'esito delle determinazioni che saranno comunicate al richiedente;

AVVERTE

- CHE avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione, che costituisce atto esecutivo, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e ss.mm.ii. l'interessato entro 30 gg dalla data di notifica, può proporre opposizione alla Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- CHE sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ordinanza – ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla UOD succitata, che si riserverà di decidere nel merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e s.m.i., attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico degli ingiunti;

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo Pec ai seguenti destinatari:

- al sig. ***OMISSIS**, legale Rappresentante della Società Ecosistem Srl, presso la sede legale e produttiva Area Industriale F1 C.da Fiorentine Comune di Nusco (AV);- Società Ecosistem Srl con sede legale nel Comune di Nusco (AV) Area Industriale F1 C.da Fiorentine;- Arpac – Dipartimento Provinciale di Avellino- Via Circumvallazione n. 162 – 83100 Avellino;Si dispone altresì, trasmettere

alla segreteria di Giunta (COD 40.03.00.00), nonché la pubblicazione nell'apposita sezione “della casa di vetro” del sito Web regionale.

ING. MASSIMO PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa